

SI PRENOTI

A DEBITO

(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

dott. Caterina Macchi – presidente rel

dott. Sergio Rossetti - giudice

dott. Luca Giani - giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento riuniti r.g. n. 482/2022, 488/2022, 490/2022 e 737/2022 promossi rispettivamente da

1. PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO
2. ALCIDE SUAREZ VASQUEZ
3. IRENE COSTANTINI
4. CARMELO SCARATI

NEI CONFRONTI DI

GI. ZETA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE [C.F. 11476580151]

e nel procedimento per apertura della liquidazione giudiziale P.U. 380-1/2022 promosso dalla stessa GI. ZETA s.r.l. in liquidazione in proprio

vista la documentazione prodotta; disposta preliminarmente la riunione di tutti i fascicoli sopra indicati; ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

- A) Sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE 848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia; precisamente, la sede legale, principale ed effettiva della società è situata in Milano, Via San Vittore 20, non ricorrendo elementi



per localizzarla in luogo diverso; sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 9 lf di questo Tribunale;

- B) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 15 III comma lf, essendosi costituito con deposito di memoria difensiva e avendo partecipato a tutta l'istruttoria prefallimentare, presentando altresì domanda prenotativa di concordato; in data 21 novembre 2022 il debitore ha depositato ricorso in proprio per apertura della liquidazione giudiziale;
- C) in data 24 novembre 2022, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda prenotativa di concordato n. 21/2022;
- D) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sul fallimento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lf; è positivamente provato il superamento delle soglie previste dall'art. 1, comma 2 lettera e a) e b), lf, come risulta dai bilanci depositati dallo stesso debitore;
- E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 5 lf, come risulta:dalle dichiarazioni confessorie fornite nel ricorso in proprio depositato dal debitore ed ivi ampiamente illustrate; dalla pluralità di decreti ingiuntivi ottenuti dai creditori istanti, seguiti da precetti e pignoramenti negativi; dall'esistenza di debiti verso l'erario, scaduti e non rateizzati, per un ammontare superiore ad 1,5 milioni di euro.
Tutte le richiamate circostanze palesano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi, per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
- F) risulta infine superata la soglia prevista dall'art. 15 u.c., come sopra illustrato;
- G) Deve farsi luogo alla dichiarazione di fallimento, in applicazione del principio di prevenzione.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 5, 6, 9,14, 15, 16 e 17 l.f.,



- 1) DICHIARA il fallimento di GIZETA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (c.f. 11476580151), con sede legale in Milano, Via San Vittore 20 quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. 848/2015,
- 2) NOMINA giudice delegato il dott. Caterina Macchi;
- 3) NOMINA curatore il dott. Cristiano Del Torre, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 lf;
- 4) ORDINA al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 29/03/2023 ore 10:00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione fallimentare, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 l.f. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 l.f.;
- 7) ORDINA ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al creditore istante ed al Pubblico Ministero;
- 8) DISPONE la trasmissione per estratto all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Milano, il 24/11/2022.

Il Presidente est.
Caterina Macchi

